

# Atto costitutivo dell'Associazione ludico culturale

## "Le Rune del Lupo"



In data 02 Dicembre 2002, in S. Giovanni Lupatoto (VR), alle ore 20.30, presso l'abitazione di Michele Albiero situata in Piazza Dante n°17, si sono riuniti per costituire un' Associazione ludico culturale i signori:

**Michele Albiero**, nato a Zevio (VR) il 04/07/1979; **Luca Aprili**, nato a Verona il 31/08/1976; **Manuel Balasso**, nato a Verona il 21/08/1978; **Mirko Bogoni**, nato a Verona il 08/12/1974; **Fabio Fasoli** nato a Verona il 17/12/1974; **Paolo Ferrari**, nato a Verona il 31/12/1971 e **Simone Scardoni**, nato a Zevio (VR) il 26/06/1976.

I presenti hanno nominato Presiedere provvisorio il sig. Manuel Balasso che ha eletto a sua volta segretario provvisorio il sig. Fabio Fasoli.

Il Presidente ha illustrato e discusso con tutti i presenti le motivazioni e lo spirito che hanno dato vita all'idea di costituire un'Associazione ludico culturale senza scopo di lucro.

Il Segretario ha letto lo Statuto che, dopo ampi chiarimenti e correzioni, è stato posto in votazione ed approvato all'unanimità.

I presenti hanno quindi individuato il nome distintivo dell'Associazione in "**Le Rune del Lupo**" e hanno successivamente deliberato, con votazioni unanime, sulla nomina delle seguenti cariche statutarie:

- Presidente:** sig. Manuel Balasso;
- Vicepresidente:** sig. Paolo Ferrari;
- Segretario:** sig. Fabio Fasoli;
- Vicesegretario:** sig. Mirko Bogoni;
- Tesoriere:** sig. Simone Scardoni;
- Vicetesoriere:** sig. Luca Aprili;
- Consigliere Informativo:** sig. Michele Albiero;

L'Associazione avrà quindi sede legale nell'abitazione del Presidente Manuel Balasso, in via I° Maggio n° 8, S. Giovanni Lupatoto, Verona.

Inoltre, tutti i presenti alla nascita dell'Associazione "Le Rune del Lupo", in detta riunione, assumono di diritto la carica di Socio Fondatore, carica senza decorrenza di termini e non trasmissibile.

Alle ore 23.30 del 02 Dicembre 2002, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Visto e approvato:

Manuel Balasso

Paolo Ferrari

Fabio Fasoli

Mirko Bogoni

Simone Scardoni

Luca Aprili

Michele Albiero

REG.

129.11

T.S.

5.16

TOTALE

134.27

Reg.to all' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2

a data del timbro a calendario posto a lato

Atti Privati Serie 5 N.

11054

Liquidati € 134.27 (Centotrentaquattro/27)

IL CAPO AREA SERVIZI  
(Aldighetti Dott. Michelangelo)





**MINISTERO DELLE FINANZE**  
ANAGRAFE TRIBUTARIA

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE  
DEL NUMERO DI CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

93154690239

UFFICIO COMPETENTE  
VERONA 2

DENOMINAZIONE

" LE RUNE DEL LUPO "

NAT. GIUR.

12

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA I MAGGIO 8

C. A. P.

37057

COMUNE

SAN GIOVANNI LUPATO

PROV.

VR

RAPPRESENTANTE: COGNOME

BALASSO

NO. VERONA  
OFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE  
VERONA 2  
NOME  
MANUEL

CODICE FISCALE

BLSMNL78M21L781R

DATA 30/12/2002

TIMBRO  
UFFICIO

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

VERONA 2

IL FUNZIONARIO

**AVVERTENZE**

1. Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
2. Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti per chiedere la correzione di tali dati.
3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
  - a) fatture, relativamente all'emittente;
  - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
  - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
  - d) dichiarazioni annuali IVA;
  - e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
  - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.

# Statuto dell'Associazione ludica "Le Rune del Lupo"

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1: denominazione, sede

Nello spirito della costituzione italiana, del Codice Civile e della normativa in materia, è costituita l'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale denominata "Le Rune del Lupo", d'ora in poi definita "associazione". Essa ha sede legale presso via Riccarda Castellani 68 a San Giovanni Lupatoto (VR)

### Art. 2: durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

### Art. 3: statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti delle leggi nazionali, regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo (vedi art.21 del presente statuto) delibera il regolamento interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### Art. 4: efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

### Art. 5: modificazione dello statuto

Il presente statuto è modificabile con la deliberazione dell'Assemblea, adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### Art. 6: interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

## TITOLO II: FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

### Art. 7: scopo sociale

L'associazione è apolitica e non persegue fini di lucro diretto o indiretto in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti. L'associazione è ispirata a principi di uguaglianza e pari opportunità nei confronti di tutti i soci e di qualsiasi persona venisse in contatto con le attività della stessa; elementi caratteristici dell'associazione sono:

1. il perseguimento di finalità altruistiche e solidaristiche con attività di interesse collettivo di cui beneficiano aderenti e terzi (come all'art.10 lett.A del D.lsg. 460 del 4-12-1997);



2. la democraticità della struttura;
3. l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
4. la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
5. la sovranità dell'Assemblea;
6. il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

**Art. 8: ambito di attuazione delle finalità**

Tutte le cessioni di beni o le prestazioni di servizi operate dall'Associazione sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, a titolo esemplificativo ma non esaustivo le attività dell'associazione sono rivolte a:

1. perseguire ogni azione avente finalità di solidarietà sociale e di valorizzazione della persona;
2. operare per fini sportivi, ricreativi e solidaristici;
3. promuovere la crescita umana e sociale delle persone attraverso l'organizzazione di percorsi o iniziative sportive, culturali, ricreative, educative, comprese attività didattiche per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sociale;
4. perseguire fini di promozione sociale valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà tramite la promozione del gioco come strumento di pratica, sviluppo e diffusione dei giochi di società, attività teatrali ed ogni attività sportivo-dilettantistica;
5. organizzare manifestazioni e feste finalizzate all'oggetto sociale;
6. allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati alle proprie attività ed eventualmente anche in occasione di suddette manifestazioni;
7. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso sempre osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;
8. organizzare attività di formazione e consulenza legate allo sviluppo dell'oggetto sociale;
9. gestire, anche a seguito di convenzioni con enti locali, immobili e impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale.

Nota: l'Associazione può comunque compiere, direttamente o indirettamente, tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'Oggetto Sociale.

**TITOLO III: SOCI E STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 9: ammissione**

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone che ne condividono le finalità, ne rispettano le idee e che si impegnano a realizzarle.

Per acquisire lo status di socio, l'aderente dovrà far richiesta al Consiglio Direttivo il quale, entro un mese, esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto, la domanda si intende respinta.

In detto caso l'interessato ha diritto a richiedere le motivazioni della non ammissione.

Esistono delle qualifiche di natura meramente onorifica, che non danno privilegi nè diritti:

Membri Fondatori, ossia le persone fisiche che hanno dato luogo all'iniziativa che sono stati riconosciuti tali dal primo Consiglio Direttivo. Essi sono: Albiero Michele, Aprili Luca, Balasso Manuel, Bogoni Mirco, Fasoli Fabio, Ferrari Paolo, Scardoni Simone.

Il Consiglio Direttivo può concedere una menzione onorifica a coloro che per particolari meriti vengano identificati in quanto sostenitori, oppure che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell'Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove in quanto ne condividono i fini.

#### **Art. 10: basi associative affiliate**

Possono aderire all'associazione altri gruppi senza fini di lucro o associazioni affini, mediante affiliazione da rinnovarsi annualmente.

Le Basi Associate Affiliate sono tenute a versare una quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

Con lo status di base associativa affiliata, un gruppo di persone si impegna a aderire al presente statuto, osservare il regolamento interno, le eventuali delibere e rispettare le disposizioni delle cariche competenti dell'Associazione. La Base Associativa Affiliata non è configurata come socio dell'associazione, ne' i suoi componenti, bensì come realtà esterna.

Per acquisire lo status di base associativa affiliata, il suo rappresentante dovrà compilare e firmare il modulo d'ammissione da presentare al Consiglio Direttivo il quale, entro un mese, esamina la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento e meno della stessa; in assenza di accoglimento entro il termine predetto, la domanda si intende respinta.

#### **Art. 11: diritti dei soci**

La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile, essa si assume tramite delibera del Consiglio Direttivo e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualifica di socio da diritto a:

1. proporre attività inerenti gli scopi associativi atte a favorire la crescita dell'associazione e dei servizi da essa erogati;
2. eleggere gli organi sociali (purché maggiorenne);
3. essere eletto negli organi sociali purché maggiorenne e regolarmente iscritto da almeno sei mesi;
4. partecipare ad ogni normale attività associativa, fatta esclusione per quelle straordinarie come tornei, escursioni e tutte quelle attività che necessitino di spese aggiuntive. Nell'eventualità venga promossa una qualche attività straordinaria, l'adesione alla stessa, nella partecipazione economica, sarà secondo il libero arbitrio del singolo individuo senza discriminazione alcuna;
5. essere informato sulle attività svolte dall'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto;

6. partecipare all'Assemblea dei Soci avendo diritto di voto se maggiorenne;
7. utilizzare gli spazi ed il materiale dell'Associazione secondo le norme presenti nel regolamento interno;
8. usufruire delle eventuali convenzioni che l'Associazione può stipulare;

#### **Art. 12: doveri dei soci**

Ogni socio, in quanto parte costituente ed attiva dell'Associazione, è tenuto a:

1. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'associazione, anche offrendo la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione ed al funzionamento della stessa, tale attività dovrà essere svolta in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro. (art. 3, c.3, L..266/91)
2. tenere un comportamento verso gli aderenti e all'esterno dell'associazione animato dallo spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, rispetto ed evitando atti contrari all'educazione e al decoro.
3. versare le quote associative annuali deliberate dal Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili, non rivalutabili né rimborsabili.
4. aderire al presente statuto, osservare il Regolamento Interno, le eventuali delibere e rispettare le disposizioni delle cariche competenti.
5. partecipare alle riunioni ed alle assemblee indette.

#### **Art. 13: cessazione dello status di socio**

Un Socio cessa di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione o per causa di morte.

1. Recesso: può recedere, tramite domanda, il socio che non è più in grado di collaborare alle attività dell'Associazione.
2. Esclusione: il consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione, anche temporanea, del Socio che:
  - A. non sia più in grado di concorrere agli scopi sociali;
  - B. non sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale di adesione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento;
  - C. svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione;
  - D. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon perseguimento degli scopi sociali
  - E. non osservi le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti, contenute nello Statuto e nel Regolamento Interno;
  - F. senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

Per i punti A-B-C-D-E-F l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio sia stato contestato, per iscritto, il fatto che giustifica l'esclusione.

La decisione del Consiglio Direttivo è ammessa con possibilità di appello entro trenta giorni all'Assemblea. Qualsiasi socio si impegna inoltre a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori da quelle previste dal presente statuto.

Il socio che per qualunque motivo non fa più parte dell'associazione non può ripetere i contributi versati nell'anno sociale corrente, non ha diritto ad eventuali liquidazioni sul patrimonio sociale o diritti di rivalsa sullo stesso ed è obbligato all'immediata restituzione di ogni materiale di proprietà sociale.

#### **TITOLO IV: GLI ORGANI**

##### **Art. 14: indicazione degli organi e delle cariche**

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;

Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e comunque approvate dal consiglio direttivo.

Alle cariche assunte dal presidente e dai membri del direttivo sono eleggibili coloro che:

1. abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi;
2. non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
3. non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
4. non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

#### **TITOLO V: L'ASSEMBLEA**

##### **Art. 15: composizione**

L'assemblea generale è il massimo organo deliberativo dell'associazione, essa è composta da tutti i soci appartenenti all'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita, essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, a rispettare e ad accettare le suddette. L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, sostituibile a sua volta (per il medesimo motivo) dal Segretario, quindi dal Consigliere più anziano presente, ed in ultima istanza da una persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente regolare il diritto d'intervento e constatare la regolarità delle eventuali deleghe che ha cura di controllare, controfirmare e consegnare al Segretario il quale le metterà agli atti come allegati del Verbale d'Assemblea.

#### **Art. 16: convocazione**

La convocazione è fatta mediante avviso affisso presso la sede dell'attività sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 Aprile.

L'assemblea straordinaria può essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale (art. 20 CC).

In assemblea hanno diritto di voto attivo e passivo tutti i soci maggiorenni (non le Basi associative Affiliate né i soci onorari) in regola con i pagamenti delle quote sociali. Ogni Socio che partecipa all'Assemblea ha il diritto di esprimere un unico voto per ogni proposta presentata.

#### **Art. 17: validità dell'assemblea**

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega singola da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

#### **Art. 18: votazione e deliberazione**

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione, inoltre, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (Codice Civile art. 21).

#### **Art. 19: Poteri dell'assemblea**

Spetta all'assemblea:

1. l'elezione biennale del Presidente e degli amministratori;
2. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo; in queste ed in tutte quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto;
3. la possibilità di deliberare su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione, sul regolamento interno, anche a supervisione e controllo delle decisioni prese dagli amministratori;
4. poter modificare l'atto costitutivo o lo statuto; in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo degli stessi. In entrambe è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
5. deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, nella quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art 21 CC);
6. sollevare dal proprio mandato la carica del presidente, di un membro del Consiglio Direttivo oppure il Consiglio al completo.

#### **Art. 20: Verbalizzazione**

Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede sociale ed ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

### **TITOLO VI: IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 21: Funzioni**

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera nel rispetto della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente. Esso è l'organo responsabile della gestione dell'associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

Al Consiglio Direttivo, in quanto organo amministrativo, sono attribuite le funzioni di gestire l'associazione e di rappresentarla nei confronti dei terzi.

I suoi componenti debbono, in pratica, prendere tutte le decisioni gestionali necessarie al conseguimento dello scopo per cui è stata costituita l'associazione.

Consigliere è sempre un socio che rappresenta i soci all'interno del Consiglio Direttivo, egli ha quindi il dovere di rappresentare il volere e le esigenze dei soci e il diritto di votare in loro vece sulle proposte discusse dal Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'articolo 18 del codice civile, gli amministratori sono responsabili verso l'associazione secondo le norme del mandato (art. 1710 C.C.)

#### **Art. 21: Composizione**

Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero variabile di altri amministratori (da un minimo di 6 a un massimo di 12 membri, escluso il presidente). Essi sono definiti anche Consiglieri, i quali devono essere delle persone fisiche e la durata della loro carica deve essere temporanea.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea, possono ricoprire tale carica solo i soci maggiorenni, regolarmente iscritti da almeno sei mesi, in regola con il pagamento delle quote associative e che non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili, possono esistere delle deroghe per far sì che il Consiglio Direttivo termini il proprio mandato secondo la normale cadenza dell'anno sociale.

La prima riunione del Consiglio Direttivo insediato deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dall'elezione assembleare, in tale riunione esso ripartisce tra i suoi componenti i ruoli operativi.

Qual'ora l'associazione non possieda la personalità giuridica i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte (art 41 C.C.)

Nella prima riunione il consiglio ripartisce tra i suoi componenti i ruoli operativi di Vicepresidente, Tesoriere, Segretario.

Il vicesegretario e vicetesoriere sono invece figure operative nominate della carica competente (rispettivamente dal segretario e dal tesoriere) e possono essere soci già appartenenti al Consiglio Direttivo ma non necessariamente.

#### **Art. 23: Convocazione**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei membri dello stesso.

#### **Art. 24: Validità e deliberazioni**

Per la validità di una riunione del consiglio direttivo e per le conseguenti delibere è necessaria la presenza di almeno la metà in eccesso dei consiglieri in carica che lo compongono.

La Riunione è presieduta dal presidente dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo, investito di tutti i poteri non espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto, delibera a maggioranza relativa dei componenti del Consiglio stesso; nel caso di votazione di delibere con risultato di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito a:

1. l'attuazione delle linee generali e programmatiche approvate dall'assemblea.
2. l'ammissione, l'esclusione anche temporanea, il recesso e la decadenza dei Soci e delle Basi Affiliate;
3. la fissazione delle quote annuali di adesione ed i contributi associativi ordinari;
4. la stipula dei rapporti di collaborazione con Soci, Terzi e Dipendenti;
5. tutti gli altri aspetti attinenti la gestione sociale ordinaria e straordinaria legata ad eventi o a collaborazioni esterne;
6. la nomina o lo scioglimento di eventuali ruoli operativi necessari al corretto svolgimento della vita sociale. Ma non gli organi né gli amministratori, salvo nel particolare caso in cui il vicepresidente sostituisca il presidente;
7. procedere alla compilazione dei regolamenti interni e dei regolamenti di tutte le attività promosse dall'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i consociati;
8. la relazione annuale e la presentazione in assemblea, entro il 30 Aprile a.c. di un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno sociale precedente nonché di quello preventivo per l'anno corrente;
9. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
10. la facoltà di nominare tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso;

11. la possibilità di provvedere in caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri ad indire nuove elezioni per l'integrazione degli stessi.

Ogni consigliere, in riunione del Consiglio Direttivo, può avere massimo una delega da parte di un'altro consigliere.

## **TITOLO VII: IL PRESIDENTE**

### **Art. 25: Funzioni**

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Con il vice-presidente è l'amministratore al quale è attribuita la rappresentanza dell'associazione. (Art.33 CC).

Il presidente, nell'assumere la propria carica, diviene di diritto anche consigliere ed in quanto tale deve essere in regola con il pagamento delle quote associative, iscritto da almeno sei mesi, maggiorenne e non deve ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI.

Spetta al Presidente convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, dei quali garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.

Il Presidente convalida con la sua firma, apposta in calce ai Verbali, le deliberazioni ed i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, e firma tutti gli atti relativi all'Associazione.

Le risoluzioni del presidente devono essere preventivamente comunicate al direttivo per l'approvazione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile ma non già attuate, tale giudizio deve essere comunque ratificato dal Consiglio Direttivo. Straordinariamente e solo in casi di immediata contingenza, il presidente può agire autonomamente ma comunicando comunque con la maggior tempestività tale azione al Consiglio Direttivo.

In caso di assenza temporanea del Presidente le sue mansioni sono assunte dal Vicepresidente. Il vicepresidente, il quale deve essere un consigliere, viene nominato dal Consiglio Direttivo. Nel caso di decadenza del Presidente il vicepresidente ne assume automaticamente la carica, tramite delibera del Consiglio Direttivo, e si procede alla nuova nomina del vicepresidente.

### **Art. 26: Elezione e durata**

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso in cui non si raggiunga il quorum per il Presidente si procede al ballottaggio tra i primi 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente rimane in carica due anni ed è rieleggibile, possono esistere delle deroghe per far sì che egli termini il proprio mandato secondo la normale cadenza dell'anno sociale.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per le elezioni del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

## **TITOLO VIII: ESERCIZIO SOCIALE E RISORSE ECONOMICHE**

### **Art. 27: Esercizio**

L'esercizio sociale (o anno sociale) va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale (bilancio preventivo e consuntivo) che deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **Art. 28: Indicazione delle risorse economiche**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
2. beni mobili ed immobili;
3. donazioni e lasciti di beni immobili da parte di enti, persone fisiche o giuridiche;
4. proventi da attività marginale di carattere commerciale o produttivo;
5. ogni altra entrata ammessa che concorra ad incrementare il patrimonio sociale;

L'inventario del patrimonio sarà redatto sulle norme stabilite da apposita voce nel regolamento interno.

### **Art. 29: Entrate**

Le entrate dell'associazione, contemplate anche nella legge 383 del 2000, sono costituite da:

1. quote associative;
2. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali svolte dall'associazione;
3. eventuali erogazioni e contributi da parte di persone fisiche, giuridiche ed enti di diritto pubblico;
4. contributi dei soci;
5. donazioni, lasciti ed elargizioni di privati;
6. rendite patrimoniali;
7. rimborsi derivanti da convenzioni;
8. donazioni e lasciti testamentari;
9. ogni entrata ammessa che concorra ad incrementare l'economia sociale;
10. contributi di organismi internazionali;
11. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate a proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

12. proventi delle concessioni di beni e servizi agli associati e a terzi attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni (ONLUS se operano per soggetti svantaggiati) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 30: Scioglimento dell'associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto tramite richiesta scritta della maggioranza assoluta dei Soci.

In questo caso il Presidente convocherà un'assemblea straordinaria contenente questo specifico argomento nella quale dovranno esserci la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti (art 21 C.C.)

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, l'eventuale persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

L'associazione si estingue inoltre quando tutti gli associati siano venuti a mancare. (art 27 C.C.)

#### **Art. 31: Devoluzione dei beni**

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposta lo scioglimento della stessa, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (art 30 C.C.)

I beni dell'associazione, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto, essi andranno devoluti ad enti aventi uno scopo sociale analogo a quello dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 Legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **TITOLO VIII: BILANCIO**

#### **Art. 32: Formazione e contenuto del bilancio**

Come previsto dalle normative, l'Associazione stila annualmente un rendiconto di entrate ed uscite; tale operazione avviene tramite la creazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene le previsioni di spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

I bilanci sono depositati presso la sede della convocazione dell'Assemblea almeno 15 giorni prima della seduta e possono essere consultati da ogni socio.

I bilanci sono approvati dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta (metà dei soci presenti più uno) in prima convocazione, quindi con maggioranza semplice in seconda convocazione, questo entro i quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio. Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'Associazione; è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili tra i soci.

### TITOLO VIII: DIPENDENTI O COLLABORATORI

#### Art. 33: Dipendenti

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in maniera volontaria, libera e gratuita, dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può comunque, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

### TITOLO VIII: CONVENZIONI

#### Art. 34: Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

### TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 34: Clausola compromissoria

In caso di disputa interna all'Associazione, per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto e regolamento interno, valgono in quanto applicabili le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti, sulla loro interpretazione vale comunque la sovranità decisionale dell'Assemblea dei soci.

#### Art. 35: Colori Sociali

Nello specifico caso della sezione dedicata allo sport del calcio tavolo, i colori sociali sono definiti come Celeste e Bordeaux.

\*\*\*

Visto e approvato in data 26 Settembre 2007,

Il presidente: *[Signature]*

Il segretario: *[Signature]*

REG.	169,90
T.S.	5,16
TOTALE	173,16

Reg. to AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2  
a data del timbro a calendario posto a foto  
Atti Privati Serie 3 N. 12267  
Liquidità € 173,16 (Centocentotrenta/16)

per il Direttore  
Il Funzionario incaricato  
Alessandro Accotti

